

STATUTO

MUSICA E CULTURA CITTA' DI SARNO

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di Promozione Sociale denominata **MUSICA E CULTURA CITTA' DI SARNO**, con sede legale nel Comune di **Sarno (SA) in Via Bracigliano 69 - 84087** e durata illimitata, è costituita come ente non riconosciuto ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, con lo scopo, privo di lucro, di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche, ambientali e sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'Associazione opera nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle relative modifiche. L'Associazione opera nel rispetto degli articoli 37 e 38 del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia associativa. L'Associazione può istituire sedi operative o sezioni territoriali prive di autonoma personalità giuridica e fiscale, la cui gestione amministrativa e contabile resta centralizzata presso la sede legale.

Tali sedi agiscono nel pieno rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, svolgendo attività strettamente coerenti con le finalità istituzionali dell'ente.

Tramite un Centro Servizi interno privo di autonomia giuridica e contabile per il coordinamento delle proprie attività, l'associazione fornirà supporto e servizi alle proprie sedi decentrate e potrà attivare cooperazioni e sinergie con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, imprese e liberi professionisti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non persegue finalità lucrative e svolge attività con finalità civiche, solidaristiche e sociali in favore dei propri soci e della collettività, attraverso una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi principalmente dell'opera volontaria dei propri membri.

L'Associazione promuove la cultura musicale e bandistica quali strumenti di crescita personale, educazione, inclusione sociale, partecipazione collettiva e valorizzazione del territorio, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione organizza e realizza attività culturali, artistiche e formative in ambito musicale, quali corsi, laboratori, percorsi educativi e formativi extrascolastici, attività di pratica musicale e d'insieme, nonché iniziative di divulgazione e trasmissione della tradizione musicale e bandistica, rivolte agli associati e alla collettività.

L'Associazione promuove e realizza concerti, rassegne, manifestazioni ed eventi musicali di interesse sociale, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici ed enti del Terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività di supporto informativo e di orientamento non professionale in ambito culturale, educativo e musicale, e opera per la promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della valorizzazione del patrimonio musicale del territorio

Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e uguaglianza dei diritti tra gli associati, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Per perseguire i propri scopi, potrà instaurare collaborazioni con consorzi, cooperative, enti pubblici e privati, associazioni e reti territoriali.

L'Associazione individua, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può svolgere, in base all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale.

L'Organo di Amministrazione provvederà alla loro individuazione.

L'associazione può inoltre effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, tramite richieste a terzi di contributi, lasciti o donazioni, nel rispetto di correttezza, trasparenza e veridicità verso sostenitori e pubblico.

ART 3. (Soci — Ammissione e numero degli associati)

TIPOLOGIA DEI SOCI

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci:

- **ordinari:** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **sostenitori:** coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'ammissione diviene efficace solo a seguito della deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che provvede entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza deliberazione, l'ammissione si intende approvata. L'eventuale rigetto deve essere motivato secondo criteri oggettivi e non discriminatori, nel rispetto dei principi statutari e del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione è subordinata altresì all'accettazione e al rispetto del Regolamento interno dell'Associazione, adottato dall'Organo di Amministrazione ai sensi dello Statuto. Il Regolamento non può introdurre limitazioni arbitrarie all'accesso alla vita associativa né prevedere condizioni discriminatorie, e deve essere sempre conforme ai principi statutari e al Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea all'unanimità, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno diritto a:

- eleggere ed essere eletti negli organi associativi;
- visionare i libri sociali;
- essere informati sulle attività e verificarne l'andamento;
- frequentare la sede nel rispetto del regolamento interno;
- partecipare alle iniziative associative;

- contribuire ai programmi delle attività;
- ottenere il rimborso delle spese sostenute e autorizzate;
- richiedere e consultare documenti, ordini del giorno, bilanci e libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- prestare attività associativa in forma personale, volontaria e gratuita senza fini di lucro;
- versare la quota annuale secondo modalità definite dall'Organo e ratificate dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'Assemblea dei soci, con voto segreto, può deliberare l'esclusione dell'associato qualora ricorrano gravi motivi legati alla violazione dello Statuto, dei Regolamenti interni o a comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- L'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo)
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (se nominato)

Ai Componenti degli organi associativi non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, escluso gli associati nei cui confronti è stato emesso un procedimento di esclusione disciplinare stragiudiziale nei 3 mesi antecedenti alla prevista convocazione assembleare.

La convocazione dell'Assemblea si ritiene assolta, e il cui contenuto è nella sfera di conoscibilità del convocato, attraverso l'affissione nella bacheca della Sede Operativa, comunicazione tramite canali social, SMS, WhatsApp, e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa e/o comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione, incorporazione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione il giorno seguente qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

In casi di urgenza e per situazioni indifferibili di ordinaria amministrazione, il Presidente assume iniziative e decisioni ritenute opportune e necessarie nell'interesse dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 20, nominati dall'Assemblea per la durata di **4 anni** e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla nomina, provvede a eleggere al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'associazione, cura la tenuta della contabilità e collabora alla predisposizione del bilancio.

I Consiglieri partecipano alla definizione e all'attuazione dei programmi di attività, assumendo eventuali incarichi o deleghe operative affidate dall'Organo di Amministrazione.

Le modalità di candidatura e di votazione per l'elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione sono stabilite dall'Assemblea dei soci, che procede a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organo di Amministrazione possono essere disciplinati da un apposito regolamento approvato dal medesimo organo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti interni sia nei rapporti con soggetti esterni, verso terzi e in sede giudiziaria, e pone in essere tutti gli atti idonei a impegnare l'ente verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.

Il mandato del Presidente coincide con quello dell'Organo di Amministrazione e termina alla scadenza del periodo di carica, oppure per dimissioni volontarie o revoca motivata da gravi ragioni, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Non meno di un mese prima della conclusione del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea per la designazione del nuovo Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali e cura l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercitando le funzioni a questi delegate.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo eventualmente nominato, anche in composizione monocratica, sarà designato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo (s'è eletto) non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione -- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con **decorrenza dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.**

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea **entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio** cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione redige e deposita il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

ART. 17 (Libri)

L'associazione provvede alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati, gestito dall'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono riportati anche i verbali redatti per atto pubblico, custodito dall'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato a cura del medesimo organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove presente, tenuto dallo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali ulteriori organi associativi, conservato dall'organo competente.

Gli associati possono consultare i libri sociali previa richiesta formulata al Presidente.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può impiegare personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente quando necessario al corretto svolgimento delle attività sociali oppure quando tali prestazioni risultino indispensabili per qualificare o specializzare i servizi offerti.

In ogni caso, il numero di lavoratori utilizzati non può superare il 50% del numero complessivo dei volontari attivi.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sarno (SA), li 24 Gennaio 2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Vitolo Francesco



;

Ferrentino Matteo Matteo Ferrentino;

Rainone Romano Pietro Pietro Rainone;

Ascolese Francesco Francesco Ascolese;

Ferrara Gerardo Gerardo Ferrara;

Liguori Giuseppe Giuseppe Liguori;

Pascariello Amodio Amodio Pascariello;

Ingenito Antonio Antonio Ingenito.

